SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Sabato 12 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo » 8	Nel Regno	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4	All'Estero	Abb. annuo L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944.

Norme per il reclutamento straordinario di ufficiali nell'Arma dei CC. RR.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915 – 1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915 - 1918 vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, concernente il reclutamento degli ufficiali in s. p. dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti concorsi per titoli per il reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri reali delle seguenti aliquote di ufficiali:

a) - 60 sottotenenti effettivi, di cui 40 provenienti dai sottotenenti in s. p. delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e 20 dai subalterni di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;

b) - 90 sottotenenti di complemento, da trarre dai sottotenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

PARTE I

Norme per il passaggio a Sottotenente CC. RR. in S. P.

Art. 2

I sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1 - avere una anzianità di grado nell'Arma di provenienza di almeno 18 mesi;

2 - aver *frequentato i corsi normali presso le* Accademie Militari;

3 - aver prestato lodevole servizio in zona di operazioni al comando effettivo di reparto per almeno 5 mesi, oppure aver riportato una ferita in guerra;

4 - aver riportato il giudizio di idoneità, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale della durata di mesi 2, nonchè dopo un periodo di servizio d'istituto della durata di mesi 10;

5 - non aver superato il 28° anno di età alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

6 - possedere la piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

7 - avere statura non inferiore a m. 1,70.

I subalterni di complemento dell'Arma che intendono partecipare al concorso per il passaggio in s. p. devono possedere i requisiti di cui ai numeri 3 - 4 - 5 - 6 e 7. Gli stessi debbono inoltre avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina in servizio permanente.

Art. 3

Sono esclusi, senz'altro, dai concorsi i sottotenenti delle varie armi che abbiamo riportato un giudizio di «*non prescelto*».

Il Ministero della Guerra, cui gli aspiranti dovranno indirizzare le domande, sentito il parere del comando Arma carabinieri reali dell'Italia liberata, decide insindacabilmente. Lo stesso Ministero può negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 4

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti:

I concorrenti dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 8, tenendo presente il modello allegato 1, con l'obbligo di presentarla al comando del Corpo od Ente, dal quale dipendono, unitamente ai documenti prescritti, irrevocabilmente, *non oltrre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale* -

Alla domanda debbono essere allegati:

1 - estratto dell'atto di nascita;

2 - stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi;

3 - dichiarazione - solo per i coniugati - in carta libera, attestante se siano, o meno, coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio;

4 - fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata dal notaio o dal podestà ovvero dal comandante del Corpo od Ente dal quale il concorrente stesso dipende;

5 - uno almeno dei seguenti titoli di studio (soltanto per gli ufficiali di complemento dell'Arma):

- diploma di maturità classica o scientifica;
- diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti (regi o pareggiati) tecnico-commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;
- diploma di un regio istituto nautico;
- diploma di abilitazione magistrale.

I titoli di studio debbono essere in originale o in copia notarile autenticata. Sono ammessi i certificati, legalizzati dai Provveditori agli Studi o dai Rettori Magnifici delle RR. Università per coloro che non abbiano potuto ottenere, causa gli eventi bellici, i diplomi originali;

6 - tutti quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre, relativi ai titoli cui al successivo art. 8, nonchè alle lauree o ai diplomi eventualmente posseduti (sono esclusi gli attestati di iscrizioni a semplici corsi generici universitari). L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli elencati al precedente n. 5.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati, o vidimati, dalle competenti autorità.

Non è ammesso l'inoltro di altri documenti, oltre quelli indicati nel presente articolo, nè di fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'amministrazione della Guerra deve riguardare quelli rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

I candidati, al fine di non incorrere nell'esclusione dal concorso, debbono ottemperare rigorosamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Gli aspiranti che non potessero esibire i documenti di cui ai numeri 1, 2, e 5 del presente articolo, perchè nativi o domiciliati in comuni non ancora liberati,

potranno farne riserva, rilasciando – *sotto la personale responsabilità disciplinare e penale* – una dichiarazione conforme all'allegato 3.

Le domande e i documenti prodotti dagli aspiranti s'intendono acquisiti agli atti di ufficio; a concorso espletato saranno restituiti solo i documenti inoltrati in originale e quei documenti che l'amministrazione ritenesse non necessario conservare agli atti.

Art. 5

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari riceventi.

Le autorità riceventi:

1 – non daranno corso alle domande:

a) – insufficientemente documentate, salvo le eccezioni – accertate – circa l'impossibilità di produrre i prescritti documenti per i nativi di comuni occupati dal nemico;

b) – dei sottotenenti che abbiano riportato un giudizio di «*non prescelto*»; o che abbiano gravami penali o disciplinari di rilievo a loro carico;

2 – faranno risultare, con dichiarazione conforme al modello allegato 2 da iscriversi in calce alla domanda del concorrente:

a) – la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti (salvo l'unica eccezione innanzi prevista);

b) – i periodi di partecipazione del concorrente ad operazioni di guerra, o le ferite riportate in guerra. Laddove per raggiungere il richiesto periodo complessivo di 5 mesi occorressero analoghe dichiarazioni di altre autorità militari, nelle richieste che faranno immediatamente le autorità riceventi, si dovrà avvertire che le dichiarazioni stesse debbono essere direttamente inoltrate al comando Arma carabinieri reali Italia liberata.

Qualora non sia possibile eseguire tali accertamenti in dipendenza degli eventi bellici, le autorità gerarchiche si riporteranno ai dati forniti dagli interessati *(ed accettati con riserva)* specificando esplicitamente che si tratta di dati non documentati;

3 – completeranno la documentazione con:

a) – il libretto personale – (se possibile - diversamente con il rapporto personale a tutt'oggi, compilato e riveduto di urgenza dai superiori gerarchici, con la indicazione in esso dei precedenti di carriera e militari degli ufficiali, su dichiarazione responsabile di questi);

b) – copia dello stato di servizio (se possibile);

c) – rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio militare prestato (vedi precedente lettera *a)*);

d) – richiesta - se possibile - di un certificato generale mod. 44 (già modello 42) di cui alla circolare 228 del G. M. 1914 per i nativi o residenti nel territorio liberato;

e) – dichiarazione medica di ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario del Corpo cui appartiene l'aspirante o delle legioni CC. RR., oppure dell'ospedale militare, dalla quale risulti l'idoneità al servizio militare incondizionato del medesimo, la sua statura ed il perimetro toracico.

Le domande, corredate di tutti i richiesti documenti, e referti autenticati, con distinto elenco di trasmissione per ogni concorrente, saranno inoltrate - con ogni urgenza - dai Corpi o reparti autonomi, al comando Arma CC. RR. Italia liberata - P. M. 67 -, anche se sprovviste dei documenti di cui alle lettere *d)* e *e)*, che saranno inviati in seguito, non appena possibile.

Detti Corpi o reparti autonomi, inoltre, segnaleranno immediatamente e preventivamente al predetto comando Arma CC. RR. Italia liberata le generalità complete e il domicilio o residenza delle famiglie dei concorrenti, per dar modo di accelerare le informazioni.

Le informazioni sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia e, se il concorrente è coniugato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e morali della moglie e della famiglia della moglie, saranno assunte dalle legioni CC. RR. competenti per territorio.

Le autorità che hanno trasmesso le domande di ammissione ai concorsi sono tenute a comunicare le eventuali *variazioni* che si verificassero nella posizione militare o disciplinare dei concorrenti.

Il presente bando di concorso dovrà essere portato subito a conoscenza di tutti gli ufficiali interessati.

Art. 6

Disposizioni riflettenti l'accertamento della idoneità fisica dei sottotenenti di complemento dell'Arma.

La visita sanitaria per accertare l'idoneità, o meno, al servizio militare incondizionato per i sottotenenti di complemento dei CC. RR. aspiranti al passaggio in s. p., sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di Corpo d'Armata da una commissione composta del rispettivo Direttore di Sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri), con l'assistenza e diritto ad esprimere il suo giudizio nella dichiarazione conclusiva, del comandante la legione CC. RR.,

o, nell'impossibilità, di un ufficiale superiore della Arma del servizio permanente.

Le commissioni sanitarie, tenuto presente il compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente nell'Arma dei CC. RR., e che come tali devono, anche dal lato della resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, accerteranno, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di valida costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, tanto nel territorio del Regno quanto nelle Colonie.

Limite di statura: metri 1,70.

Le commissioni sanitarie dovranno, inoltre, accertare che i candidati:

1 - abbiano il visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) - miopia e ipermetropia: 3 D. in ciascun occhio;

b) - astigmatismo regolare (miopico e impermetropico): 3 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 D. quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

2 - percepiscano la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno e a una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia ,disartria), anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, sempre per tutti i candidati, l'esame radioscopico del torace.

La commissione, dopo eseguiti tutti gli esami prescritti, deve pronunziarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità o meno del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra, tanto nel territorio del Regno che nelle Colonie, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

Nelle visite mediche gli interessati dovranno esibire un documento di riconoscimento.

Le autorità sanitarie trasmetteranno immediatamente all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica, dalla quale dovrà risultare in modo esplicito il giudizio conclusivo di idoneità, o meno, al servizio attivo incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie.

Il giudizio espresso dalla commissione medica è inappellabile.

Non saranno motivo di inidoneità le menomazioni derivanti da fatti di guerra, tranne che non siano di tale gravità da rendere il candidato non perfettamente idoneo al servizio militare.

I candidati che non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità perderanno il diritto al concorso.

Art. 7

Norme concernenti la commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso.

Per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria degli idonei sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice da nominarsi con decreto ministeriale.

In caso di impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la commissione, anche durante il periodo di svolgimento del concorso.

I titoli da valutare, specificati nel successivo articolo 8, debbono essere quelli posseduti alla data del presente decreto.

Art. 8

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) - benemerenze di guerra:

1 - ricompense al valor militare (tenendo conto relativo anche delle proposte inoltrate superiormente, risultanti però da un qualsiasi documento probativo);

2 - Avanzamenti per meriti di guerra;

3 - ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo (tenendo conto relativo anche delle proposte o delle pratiche iniziate a tal riguardo e non definite per i noti eventi bellici);

4 - croci di guerra (tenendo conto delle proposte come al numero precedente);

b) - doti professionali, militari, in relazione al servizio prestato da ufficiale del R. Esercito o in unità inquadrate nel R. Esercito;

c) - medaglie al valor civile.

Per tale valutazione sono assegnati in complesso fino a 75 punti ripartiti come segue:

- 25 punti per titoli di cui alla lettera *a)*;
- 45 punti di cui alla lettera *b)*;
- 5 punti di cui alla lettera *c)*;

I criteri generali e particolari nella valutazione dei titoli, in base ai punti sopra fissati, saranno stabiliti, *in via preliminare, dalla commissione di cui al precedente* art. 7.

I 45 punti fissati per il titolo di cui alla lettera *b)* - qualità professionali - dovranno essere ripartiti come segue:

da 1 a 25 per qualità professionali in genere;

da 1 a 15 per doti combattentistiche;

da 1 a 5 per la durata del servizio.

I candidati che non riporteranno almeno 10 punti per le qualità professionali in genere saranno dichiarati non idonei.

Art. 9

La graduatoria dei concorrenti è stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 8.

A parità di valutazione sono titoli preferenziali: le benemerenze di guerra, l'essere orfano di caduto in guerra, i titoli di studio superiori a quelli richiesti, l'età più giovane ed essere figlio di ufficiale dell'Arma.

Saranno formate distinte graduatorie per i sottotenenti provenienti dagli effettivi e per quelli provenienti dalla categoria di complemento.

Art. 10

I vincitori del concorso sono nominati in servizio permanente nell'Arma dei CC. RR. – con diritto a indossarne subito i distintivi –, con l'anzianità di grado, per quelli provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in s. p., già acquisita nell'arma di provenienza.

Qualora nelle more dell'espletamento della pratica di reclutamento i concorrenti venissero promossi tenenti con anzianità anteriore alla data di presentazione della domanda, conserveranno il grado e l'anzianità acquisiti.

Art. 11

I vincitori del concorso non possono ottenere a domanda la cessazione dal servizio permanente, prima che sia trascorso un triennio dalla firma del trattato di pace.

Art. 12

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con Decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Giornale Militare Ufficiale.

Carta bollata da L. 8

Allegato n. 1
(Art. 4, comma 1., del bando di conc.)

Modello della domanda di partecipazione ai concorsi
(possibilmente dattilografare il testo)

AL MINISTERO DELLA GUERRA
P. M. 107

Il sottoscritto . . . . . . (grado, arma, corpo o servizio - cognome e nome - come risulta dall'atto di nascita) domanda di partecipare al concorso straordinario per la nomina a sottotenente nell'Arma dei CC. RR. in servizio permanente, indetto con bando di concorso pubblicato nella circolare . . . G.M. corr. anno.

Unisce i seguenti documenti richiesti dall'art. 4 del bando: . . . .

(Eventuale) nonchè i sottoelencati relativi a titoli di cui al n. 6 dello stesso articolo 4.

(Eventuale) Dichiara di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli ammessi a valutazione ai sensi dell'art. 8 del bando dei quali è in grado di produrre documenti probativi (unendoli se li possiede): . . . .
. . . .

Domicilio e residenza della propria famiglia . . . . provincia . . . . . .

(data) . . . . . . li . . . . . .

. . . . . . *firma* . . . . . .

Allegato n. 2
(Art. 5, n. 2, del bando di concorso

Modello delle dichiarazioni che le autorità riceventi debbono apporre in calce alla domanda dei concorrenti

. . . .
(indicazione del comando o ente militare)

La domanda, corredata dei documenti in essa elencati, è stata presentata in data . . . . . .

(Eventuale) «Il . . . . . . ha partecipato ad operazioni di guerra . . . . . . dal . . . . . ., ha cessato di partecipare ad operazioni di guerra . . . . . il . . . . . (come accertato o avendo unito dichiarazione originale dell' interessato)».

(data) . . . . . . li . . . . . .
(data in cui la dichiarazione viene apposta)

(bollo) . . . . . . *firma* . . . . . .

Allegato n. 3

Dichiarazione degli aspiranti che, per essere nati o domiciliati in comune situato in territorio non ancora liberato, non sono in condizioni di esibire i documenti di cui all'art. 4

Il sottoscritto . . . . . . (generalità complete), appartenente al . . . . . . (corpo cui appartiene) aspirante al passaggio nell'Arma dei CC. RR. dichiara di non essere in grado di presentare i documenti di cui ai numeri . . . . . . dell'art. 4 del bando di concorso per . . . . . . (indicare il motivo).

Fa riserva di produrli appena sarà possibile e dichiara sotto la propria personale responsabilità disciplinare e penale quanto appresso:

1) *Stato di servizio*
- arruolato . . . . il . . . . . .;
- nel . . . .;
- trasferito il . . . . . .;
- sbandato il . . . . . .;
- tutti gli altri eventuali dati;

2) *Condotta morale e politica:*
- precedenti morali, penali, sociali, economici;
- precedenti politici;

a) se sia stato iscritto al P. N. F. (precisare l'anzianità);

b) se sia stato squadrista, sciarpa littorio, marcia su Roma o gerarca;

c) tutti gli altri eventuali dati;

3) *Situazione di famiglia.*

- condizioni sociali, economiche e in genere dei membri della famiglia;
- precedenti penali e politici di ciascuno.

PARTE II

Norme per il reclutamento di 90 sottotenenti di complemento dei Carabinieri Reali.

Art. 13

Possono prendere parte al concorso per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma dei CC. RR., i sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - *non impiegati statali di ruolo* - attualmente alle armi (in servizio di 1ª nomina, trattenuti o richiamati) ed in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di grado *non superiore al 1. gennaio 1942;*
- servizio di 1ª nomina *non inferiore a 4 mesi, alla data del presente decreto;*
- età *non superiore a 28 anni alla data del presente decreto;*
- statura *non inferiore a metri 1,70.*
- abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui all'art. 4.

Art. 14

Gli aspiranti che entreranno in graduatoria saranno ammessi a frequentare un corso di due mesi presso comandi dell'Arma.

Art. 15

Le domande per l'ammissione a tale concorso - redatte su carta da bollo da L. 8 e indirizzate al Ministero della Guerra - dovranno essere presentate dagli interessati ai comandi di Corpo o reparti autonomi dai quali dipendono,

Norme analoghe a quelle di cui alla parte 1. del presente decreto per la presentazione dei documenti, segnalazioni da parte dei Corpi o reparti autonomi al comando Arma CC. RR. Italia liberata, trasmissione, istruzione delle domande, che dovranno essere presentate *irrevocabilmente non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente* decreto nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ai documenti va aggiunta la dichiarazione dell'ufficiale - accertata se possibile dal Corpo - attestante che egli non è impiegato statale di ruolo.

Sarà prodotta la dichiarazione di ufficiale superiore dirigente il servizio sanitario del Corpo o della legione CC. RR., dalla quale si rilevino il giudizio di idoneità fisica, vista, udito, ecc. e la statura. Gli aspiranti saranno però sottoposti a nuova visita presso gli ospedali militari con l'assistenza di un ufficiale superiore dei CC. RR. in servizio permanente delegato dal comandante di legione, il quale ultimo in ogni modo si assicurerà personalmente dei requisiti dei concorrenti.

Nel rapporto informativo le qualità di ciascun concorrente dovranno essere riassunte in un giudizio complessivo espresso in ventesimi.

Per uniformità di giudizio, gli ufficiali che dovranno esprimerlo (comandante di compagnia, battaglione, reggimento o unità corrispondenti), si atterranno alle norme seguenti:

- punti 19 o 20 potranno essere attribuiti ai sottotenenti che hanno dimostrato di possedere, in misura eccezionale, doti e qualità positive e dato in servizio rendimento pieno e sicuro;
- punti 17 o 18 a quelli che emergono per il complesso delle doti e qualità possedute e rendimento;
- punti 15 o 16 a coloro che posseggono dette doti e qualità in modo distinto;
- punti 10 a 14 a coloro che tali doti e qualità hanno dimostrato di possedere in modo normale (12 - 13 - 14) o appena sufficienti (10 - 11).

Non meritevoli gli ufficiali che riportino punti inferiori a 10.

Art. 16

Il comando Arma CC. RR. Italia Liberata, espletati celermente i suoi lavori, trasmetterà al Ministero della Guerra le domande dei concorrenti, con i documenti di cui sopra, ed una graduatoria generale di merito in duplice copia, segnalando la data di inizio del corso applicativo ed i comandi che gli ufficiali ammessi al concorso dovranno raggiungere.

L'ordine di presentazione sarà comunicato dal Ministero della Guerra direttamente ai comandi di Corpo interessati.

Art. 17

Al termine del corso applicativo, gli idonei saranno trasferiti con lo stesso grado nell'Arma dei CC. RR., ruolo complemento, conservando ognuno la propria anzianità assoluta, e saranno trattenuti in servizio d'autorità per un periodo di tempo illimitato in rapporto alle attuali straordinarie esigenze.

I non idonei rientreranno ai Corpi di provenienza.

P. M. 107, 23 gennaio 1944.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ORLANDO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sui Monopoli dei sali e dei tabacchi;

Visto il D.M. 8 giugno 1940 che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali da rimborsare all'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1944, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le attività economiche ammesse all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti alla sofisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1) Sale pastorizio, tipi normali	L. 4,–	per q.le
Sale pastorizio, con aggiunta di olio di pesce	» 6,–	»
Sale pastorizio, iodurato	» 20,–	»
2) Sale industriale tipo comune	» 1,–	»
3) Sale per concia delle pelli preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina	» 10,–	»
Sale preparato con cloruro di potassio e petrolio	» 20,–	»
4) Sale per budella destinate all'insaccamento delle carni preparato con solfato di magnesio e olio di lino	» 40,–	»
Sale preparato con solfato di soda e ossido di ferro	» 10,–	»
5) Sale per budella per corde armoniche preparato con solfato di magnesio e acido fenico	» 30,–	»
6) Sale refrigerante	» 2,–	»

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
JUNG

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1944.

Sospensione temporanea di biglietti e di facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello stato e sui servizi in concessione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FERROVIE
LA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ED I TRASPORTI IN CONCESSIONE

di concerto col

SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Viste le comunicazioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visti i decreti interministeriali 27 dicembre 1940, n. 2061 e 30 dicembre 1941, n. 2029;

Decreta:

Art. 1

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti specie di biglietti ed a sospendere o modificare come appresso le seguenti concessioni speciali, a decorrere dal 1° gennaio 1944:

a) biglietti a tariffa n. 9, di cui all'art. 20 delle condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

b) biglietti di abbonamento ordinari oltre i 100 chilometri;

c) le Concessioni speciali XIV, XX e XXI;

d) la tariffa n. 14 per i biglietti di abbonamento per studenti, di cui all'art. 45 delle citate «Condizioni e Tariffe» viene applicata in tutti i casi con la riduzione del cinquanta per cento;

e) la tariffa per biglietti di abbonamento settimanali e festivi, di cui all'articolo 49 delle stesse «Condizioni e Tariffe», si applica esclusivamente a favore di operai e braccianti;

f) la Concessione speciale E si applica soltanto a favore delle seguenti associazioni:

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra;

Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti in guerra;

Associazione Nazionale Combattenti;

Opera Nazionale per l'Assistenza ai Mutilati ed Invalidi;

Istituto Nastro Azzurro;

g) la Concessione speciale XVII si applica soltanto a favore di Mutilati ed invalidi di guerra;

h) la Concessione speciale XVIII si applica soltanto a favore di Mutilati ed Invalidi di guerra, nonchè a favore di congiunti dei Caduti in guerra;

i) la Concessione speciale XIX si applica soltanto a favore di minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra.

Art. 2

Per quanto riguarda i servizi pubblici di trasporto di persone in concessione gestiti da enti autonomi, provinciali, comunali e consorziali, da società o da privati, sono autorizzati analoghi provvedimenti a cura dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e verrà a suo tempo registrato alla Corte dei conti, ai sensi del 2° comma, art. 2 R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B.

P. M. *151, 16 gennaio 1943.*

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE FINANZE
JUNG

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE FERROVIE
LA MOTORIZZAZIONE CIVILE
ED I TRASPORTI IN CONCESSIONE
DI RAIMONDO

BANDO del 31 dicembre 1943, n. 16.

Modificazioni all'ordinamento e alla procedura dei Tribunali Militari di Guerra.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R.D. 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli art. 17, 20, 251, 254 C. P. M. G.;

Visto il Bando 21 - 10 - 1941, contenente disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare di guerra;

Visto il Bando 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di S. M. Generale il potere di emanare Bandi in materia attinente alla legge e alla procedura militare di guerra, nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1

Il Tribunale Militare di Guerra della 7ª Armata è soppresso.

Art. 2

E' istituito un Tribunale Militare di Guerra presso il Comando del LI Corpo d'Armata, il quale assume la denominazione di «Tribunale Militare di Guerra del LI Corpo d'Armata».

Art. 3

Il Tribunale di cui al numero precedente è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari di Armata e le attribuzioni che ai sensi della legge penale militare spettano al comandante dell'Armata, sono devolute al comandante del LI Corpo d'Armata.

Art. 4

Qualunque sia il luogo del commesso reato, al Tribunale Militare di Guerra del LI Corpo d'Armata appartiene la cognizione:

1 - di tutti i reati, anche di assenza dal servizio di guerra, commessi da militari dei Corpi o Servizi mobilitati direttamente dipendenti dal Comando del LI Corpo d'Armata;

2 - dei reati commessi da persone estranee alle FF. AA. dello Stato che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i Corpi o servizi suddetti.

Il Procuratore Militare presso il detto Tribunale ha facoltà di rimettere, per ragioni di convenienza, la cognizione dei reati di assenza dal servizio al Tribunale Territoriale di Guerra del luogo ove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 5

La competenza a conoscere dei procedimenti in corso presso il soppresso Tribunale della 7ª Armata è devoluta, fino alla data del 31 - 12 - 43, al Tribunale del LI Corpo d'Armata.

Le denunzie relative a reati commessi dopo tale data saranno trasmesse ai Tribunali Militari Territoriali di Guerra competenti secondo le disposizioni in vigore - salvo quanto disposto nell'art. 4 -.

Art. 6

Il personale giudicante, di magistratura e di cancelleria in servizio presso il soppresso Tribunale Militare della 7ª Armata passa, con le rispettive funzioni, al Tribunale Militare del LI Corpo d'Armata.

Art. 7

Il presente Bando entra in vigore immediatamente e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 31 dicembre 1943.

MESSE

TESTI VITTORIO, *gerente* — TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE P. M. 151